

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

83/413/CECA:

- ★ **Accordo, in forma di scambio di lettere, inteso a definire talune modalità di utilizzazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro** 1

83/414/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1983, sull'adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione, firmato a Varsavia l'11 novembre 1982** 4

Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt 5

Protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt (Varsavia, 9—11 novembre 1982) 9

83/415/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 luglio 1983, relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale** 13

Scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale 14

Sommario (segue)

Accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale	15
Protocollo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale	18
83/416/CEE:	
★ Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri	19
83/417/CEE:	
★ Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana	25
83/418/CEE:	
★ Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli	32
83/419/CEE:	
★ Raccomandazione del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa alla ratifica della o all'adesione alla convenzione internazionale del 1979 sui servizi di ricerca e salvataggio in mare (SAR)	34

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

ACCORDO

in forma di scambio di lettere, inteso a definire talune modalità di utilizzazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro

(83/413/CECA)

Lettera n. 1

Signor Presidente,

Nei negoziati svoltisi il 22 giugno 1983 a proposito della definizione di talune modalità di utilizzazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti appartenenti al settore del carbone e dell'acciaio, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, è stato concordato quanto segue:

1. A decorrere dal 1° aprile 1983, data dell'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, per i prodotti soggetti, a norma di detto accordo, a massimali tariffari comunitari, nonché per i prodotti elencati in qualsiasi momento nell'allegato A della decisione relativa all'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate a determinati prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo, l'unico titolo giustificativo ai fini della concessione della preferenza tariffaria è il certificato di circolazione delle merci EUR 1, di cui al protocollo n. 3 dell'accordo di cooperazione.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1
 - che anteriormente al 1° aprile 1983 potevano essere esportati, corredati di un certificato di origine formula A e
 - al 1° aprile 1983 si trovavano in viaggio o in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nelle Comunità o in Jugoslavia

possono beneficiare delle disposizioni dell'accordo, se sono originari della Jugoslavia ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo di cooperazione ed a condizione che, entro un

termine di quattro mesi a decorrere dal 1° aprile 1983, sia presentato alle autorità doganali della Comunità un certificato EUR 1 rilasciato a posteriori dalle competenti autorità iugoslave.

Le disposizioni transitorie di cui al presente paragrafo saranno applicate *mutatis mutandis* a qualsiasi prodotto che, in futuro, si trovasse in una situazione analoga determinata da una modifica nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate oppure dell'accordo.

3. Il problema dell'applicazione del regime preferenziale nel 1983 per i prodotti CECA originari della Jugoslavia è risolto dalla dichiarazione allegata alla presente lettera.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia massima stima.

*Presidente della delegazione
della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio*

Nikos DIMADIS

ALLEGATO

Dichiarazione relativa all'applicazione del regime preferenziale ai prodotti CECA originari della Jugoslavia per l'anno 1983

1. Resta inteso che, per il 1983, il ripristino della riscossione dei dazi doganali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo potrà essere effettuato non appena
 - i quantitativi dei prodotti CECA soggetti a massimale o contingenti tariffari e ammessi nella Comunità dal 1° gennaio al 31 marzo 1983, a norma del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate,
 - maggiorati dei quantitativi dei prodotti che, dal 1° aprile 1983, data dell'entrata in vigore dell'accordo CECA, e fino al 31 dicembre 1983, saranno subordinati al regime dell'accordo suddetto, applicabile *pro rata temporis*.avranno raggiunto il massimale annuo previsto all'accordo.
2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, primo trattino, il ripristino della riscossione dei dazi doganali non potrà comunque intervenire prima che sia stato raggiunto il massimale annuo di cui all'accordo CECA.

Lettera n. 2

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera, in data odierna, che stabilisce talune modalità di utilizzazione del sistema delle preferenze generalizzate, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro.

Ho l'onore di confermarLe l'accordo delle mie autorità sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia massima stima.

*Presidente della delegazione
della Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia*

Bora RAFAJLOVSKI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1983

sull'adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione, firmato a Varsavia l'11 novembre 1982

(83/414/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt rendono necessaria una regolamentazione a livello internazionale;

considerando che a questo scopo il 13 settembre 1973 è stata firmata a Danzica una convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, qui di seguito denominata «convenzione di Danzica», che è entrata in vigore il 28 luglio 1974;

considerando che la Comunità ha competenza per l'adozione di misure di conservazione delle risorse biologiche del mare, con decisione autonoma ma anche mediante impegni contrattuali assunti con paesi terzi e nel quadro di organizzazioni internazionali;

considerando che i due Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Danzica, nella fattispecie il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania, nel 1977 hanno presentato al governo polacco, depositario della convenzione, proposte per l'emendamento di quest'ultima al fine di permettere l'adesione della Comunità;

considerando che l'11 novembre 1982 le parti contraenti della convenzione di Danzica hanno firmato un protocollo contenente proposte di emendamento della convenzione e, fra l'altro, la suddetta proposta tedesco-danese;

considerando che questi emendamenti entrano in vigore novanta giorni dopo che il governo depositario ha

ricevuto da tutte le parti contraenti la notifica dell'accettazione degli stessi; che dopo la suddetta entrata in vigore la Comunità può aderire alla convenzione di Danzica;

considerando che, per contribuire alla conservazione delle risorse biologiche nell'area regolamentata dalla convenzione di Danzica e nella quale i pescatori comunitari esercitano la loro attività, è necessario che la Comunità aderisca alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata dalla Comunità l'adesione della Comunità economica europea alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione, firmata a Varsavia l'11 novembre 1982.

I testi della convenzione e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo XVIII della convenzione, il presidente del Consiglio deposita lo strumento di adesione presso il governo della Repubblica popolare di Polonia ⁽³⁾.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

⁽¹⁾ GU n. C 117 del 30. 4. 1983, pag. 4.

⁽²⁾ Parere reso l'8 luglio 1983 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽³⁾ Per quanto riguarda la Comunità, la data di entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

(TRADUZIONE)

CONVENZIONE

sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt

GLI STATI PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

RITENENDO che una produttività ottimale e stabile delle risorse biologiche del mar Baltico e dei Belt rivesta grande importanza per gli Stati del bacino del mar Baltico;

RICONOSCENDO la loro comune responsabilità per la conservazione e lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche;

CONVINTI che, ai fini della conservazione delle risorse biologiche del mar Baltico e dei Belt, sia necessario rafforzare ed ampliare la cooperazione in questa regione,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Gli Stati contraenti decidono di:

- collaborare strettamente al fine di mantenere ed aumentare le risorse biologiche del mar Baltico e dei Belt e di ottenere il massimo rendimento, in particolare al fine di ampliare e coordinare gli studi in questo campo;
- preparare e attuare progetti organizzativi e tecnici sulla conservazione e sull'espansione delle risorse biologiche, comprendenti tra l'altro misure in materia di riproduzione artificiale di specie ittiche pregiate e/o contribuire finanziariamente a tali misure, su una base giusta ed equa, e prendere eventualmente altre iniziative ai fini di uno sfruttamento razionale ed efficace delle risorse biologiche.

Articolo II

1. La zona cui si applica la presente convenzione, qui di seguito definita «zona oggetto della convenzione», comprende tutte le acque del mar Baltico e dei Belt, escluse quelle interne, ed è limitata ad occidente da una linea compresa tra Capo Hasenore e Punto Gniben, tra Korshage e Spodsbjerg e tra Capo Gilbjerg e Kullen.

2. La presente convenzione si applica a tutte le specie ittiche ed alle altre risorse biologiche marine presenti nella zona oggetto della convenzione.

Articolo III

Nessuna norma della presente convenzione può essere interpretata come un pregiudizio nei confronti dei diritti, delle rivendicazioni o delle opinioni di qualsiasi Stato

contraente in merito ai limiti delle acque territoriali ed alla portata della giurisdizione in materia di pesca, ai sensi del diritto internazionale.

Articolo IV

Ai fini della presente convenzione per «imbarcazione» si intende qualsiasi nave o peschereccio impiegati per la cattura o la lavorazione del pesce o di altri organismi biologici marini, che siano registrati nel territorio di uno Stato membro, oppure siano di proprietà di un armatore ivi insediato, oppure battano la bandiera di uno Stato membro.

Articolo V

1. Ai fini della presente convenzione, viene istituita una commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico, qui di seguito denominata «commissione».

2. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di partecipare alla commissione nominandovi al massimo due rappresentanti, nonché di designare eventualmente esperti e consiglieri per assisterli nelle loro funzioni.

3. La commissione elegge tra i propri membri un presidente ed un vicepresidente, ciascuno dei quali rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile, ma non per due mandati consecutivi. Il presidente ed il vicepresidente non possono rappresentare il medesimo Stato contraente.

4. Un membro della commissione eletto presidente cessa di agire come rappresentante del suo Stato d'appartenenza e quindi di esercitare il diritto di voto. Lo

Stato interessato ha il diritto di nominare un altro rappresentante per sostituirlo nelle funzioni di membro della commissione.

Articolo VI

1. La commissione avrà sede a Varsavia.
2. La commissione nomina il proprio segretario ed eventualmente il personale necessario per assisterlo nei suoi compiti.
3. La commissione approva il proprio regolamento interno e gli altri provvedimenti da essa ritenuti necessari per l'adempimento delle proprie funzioni.

Articolo VII

1. La commissione approva il proprio regolamento finanziario.
2. La commissione approva un bilancio preventivo biennale, nonché uno stato di previsione per l'esercizio fiscale successivo.
3. Gli Stati contraenti contribuiscono in parti uguali al finanziamento del bilancio, nonché ad un eventuale bilancio suppletivo.
4. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti, degli esperti e dei consiglieri ai lavori della commissione sono a carico di ciascuno Stato contraente.

Articolo VIII

1. Salvo diversa decisione, la commissione tiene le sue sessioni ogni due anni a Varsavia alla data da essa ritenuta opportuna. Su richiesta di un rappresentante di uno Stato contraente alla commissione, appoggiata da un rappresentante di un altro Stato contraente, il presidente della commissione convoca quanto prima una sessione straordinaria ad una data e in una località di sua scelta, e comunque non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta.
2. La prima sessione della commissione viene convocata dal governo depositario della presente convenzione e deve aver luogo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della convenzione stessa.
3. Ogni parte contraente dispone di un voto nella commissione. Le decisioni e le raccomandazioni della commissione devono essere prese alla maggioranza di

due terzi dei voti degli Stati contraenti, presenti e votanti.

4. La commissione utilizza come lingua di lavoro l'inglese. Sono considerate lingue ufficiali le lingue degli Stati firmatari. Unicamente le raccomandazioni, le decisioni e le risoluzioni della commissione vengono redatte nelle lingue suddette. Durante le riunioni della commissione, ciascuno Stato contraente ha il diritto di chiedere la traduzione di tutti i documenti nella propria lingua. Tutti i costi relativi alle traduzioni sono a carico dello Stato che ne abbia fatto richiesta.

Articolo IX

1. La commissione ha i seguenti compiti:
 - a) esercitare un costante controllo sulle risorse biologiche e sulle attività di pesca nella zona oggetto della convenzione raccogliendo, aggregando, analizzando e divulgando dati statistici relativi per esempio alle catture, all'attività di pesca, nonché ad altre informazioni,
 - b) elaborare proposte in materia di coordinamento delle ricerche scientifiche nella zona oggetto della convenzione,
 - c) redigere e presentare raccomandazioni, basate per quanto possibile sui risultati delle ricerche scientifiche e relative a misure di cui all'articolo X, da sottoporre all'esame degli Stati contraenti.
2. Nell'adempimento delle proprie funzioni, la commissione può, se del caso, chiedere la collaborazione dei servizi del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nonché di altre organizzazioni internazionali operanti nel settore tecnico-scientifico e può avvalersi delle informazioni fornite dagli organismi ufficiali degli Stati contraenti.
3. Per adempiere alle proprie funzioni, la commissione può istituire gruppi di lavoro od altri organismi ausiliari, fissandone la composizione ed il mandato.

Articolo X

Ai fini della presente convenzione, la commissione può prendere in esame le seguenti misure e presentare agli Stati contraenti raccomandazioni in proposito:

- a) normativa in materia di attrezzi e dispositivi di pesca, nonché di metodi di cattura;

- b) determinazione delle dimensioni dei pesci che possono essere conservati a bordo dell'imbarcazione oppure sbarcati, esposti o offerti in vendita;
- c) regolamentazione delle stagioni di chiusura dell'attività di pesca;
- d) regolamentazione relativa alla delimitazione delle zone chiuse alla pesca;
- e) miglioramento ed incremento delle risorse biologiche marine, compresi gli interventi in materia di riproduzione artificiale e di trasferimento di pesci e di altri organismi;
- f) regolamentazione e/o ripartizione tra gli Stati contraenti dell'assegnazione delle catture totali oppure della portata delle operazioni di pesca secondo l'oggetto, le specie, le regioni ed i periodi;
- g) controllo sull'attuazione delle raccomandazioni vincolanti per gli Stati contraenti;
- h) conservazione e sfruttamento razionale delle risorse biologiche marine.

Articolo XI

1. Fatto salvo il disposto del presente articolo, gli Stati contraenti si impegnano ad attuare ogni raccomandazione presentata dalla commissione, a norma dell'articolo X della presente convenzione, a decorrere dalla data fissata dalla commissione, ma comunque dopo la scadenza del periodo stabilito nel presente articolo per la presentazione di eventuali obiezioni.

2. Entro novanta giorni a decorrere dalla data della notifica di una raccomandazione, ogni Stato contraente può formulare un'obiezione ed in tal caso non è tenuto ad attuare detta raccomandazione.

Inoltre, uno Stato contraente può in qualsiasi momento revocare la propria obiezione e mettere in atto la raccomandazione.

Se un'obiezione viene formulata entro il termine di novanta giorni, ogni altro Stato contraente può parimenti formulare un'analoga obiezione entro il successivo periodo di sessanta giorni.

3. Se tre o più Stati contraenti formulano un'obiezione contro una raccomandazione, gli altri Stati contraenti non sono tenuti a mettere in atto la raccomandazione stessa.

4. La commissione notifica immediatamente a ciascuno Stato contraente la ricezione o il ritiro di una obiezione.

Articolo XII

1. Per quanto riguarda i cittadini e le imbarcazioni soggetti alla sua giurisdizione, ogni Stato contraente prende i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla presente convenzione, nonché dalle raccomandazioni della commissione vincolanti per gli Stati contraenti, e in caso di infrazione intraprende l'azione necessaria.

2. Fatti salvi i diritti di sovranità degli Stati contraenti per quanto riguarda le proprie acque territoriali, nonché i diritti nelle proprie zone di pesca, ogni Stato contraente attua le raccomandazioni della commissione per esso vincolanti tramite le rispettive autorità nazionali nelle proprie acque territoriali e nelle acque oggetto della sua giurisdizione in materia di pesca.

3. Ciascuno Stato contraente comunica alla commissione, entro i termini e nella forma da quest'ultima stabiliti, i dati statistici e le informazioni di cui all'articolo IX, paragrafo 1, lettera a), e notifica inoltre tutte le azioni avviate in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo XIII

La commissione richiama l'attenzione di uno Stato non aderente alla presente convenzione sulle operazioni di pesca effettuate nella zona oggetto della convenzione dai cittadini o dai pescherecci soggetti alla giurisdizione dello Stato suddetto e tali da pregiudicare le attività della commissione oppure l'attuazione degli obiettivi della presente convenzione.

Articolo XIV

I provvedimenti della presente convenzione non si applicano alle operazioni effettuate unicamente a fini scientifici da imbarcazioni appositamente autorizzate da uno Stato contraente, né ai pesci e agli altri organismi marini catturati durante tali operazioni. Le catture in tal modo effettuate non possono essere vendute, esposte o messe in vendita.

Articolo XV

1. La commissione collabora con altre organizzazioni internazionali aventi obiettivi affini.

2. La commissione può invitare qualsiasi organizzazione internazionale interessata, oppure il governo di qualsiasi Stato non aderente alla presente convenzione, a partecipare in qualità di osservatori alle sessioni della commissione o alle riunioni dei suoi organismi ausiliari.

Articolo XVI

1. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di proporre emendamenti alla presente convenzione. Ogni proposta di emendamento viene presentata al governo depositario, il quale la comunica a tutti gli Stati contraenti, che a loro volta notificano al governo depositario l'accettazione o il rifiuto dell'emendamento nei più brevi termini dopo la ricezione della comunicazione. L'emendamento entra in vigore novanta giorni dopo che il governo depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione da parte di tutti gli Stati contraenti.

2. Uno Stato che divenga parte contraente della presente convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento in conformità del paragrafo 1 del presente articolo è tenuto ad applicare la convenzione così modificata.

Articolo XVII

1. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica o all'approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il governo della Repubblica popolare di Polonia, che svolge le funzioni di governo depositario.

2. Su invito degli Stati contraenti, la presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato interessato alla conservazione e allo sfruttamento razionale delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo depositario.

Articolo XVIII

1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del quarto strumento di ratifica o di approvazione.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Danzica, il giorno tredici settembre millenovecentosettantatré, in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, polacca, russa, svedese, tedesca ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

2. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, essa entra in vigore per ogni altro Stato, il cui governo abbia depositato uno strumento di ratifica, approvazione o adesione, il trentesimo giorno successivo alla data del deposito di detto strumento presso il governo depositario.

Articolo XIX

Uno Stato contraente può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione dopo la scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, previo preavviso scritto al governo depositario.

Il recesso diventa effettivo per tale Stato contraente il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno della sua notifica al governo depositario.

Articolo XX

1. Il governo depositario notifica a tutti gli Stati firmatari ed aderenti quanto segue:

- a) le firme della presente convenzione e il deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o adesione, nonché la presentazione di eventuali dichiarazioni,
- b) la data dell'entrata in vigore della presente convenzione,
- c) le proposte relative ad emendamenti alla convenzione, notifiche di accettazione e di entrata in vigore degli emendamenti,
- d) le notifiche di recesso.

2. L'originale della presente convenzione viene depositato presso il governo della Repubblica popolare di Polonia, che ne trasmette copia autentica ai governi di tutti gli Stati firmatari e aderenti.

3. Il governo depositario registra la presente convenzione presso il segretariato delle Nazioni Unite.

(TRADUZIONE)

PROTOCOLLO

della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt

Varsavia, 9—11 novembre 1982

1. Su invito del governo della Repubblica popolare di Polonia si è tenuta a Varsavia nei giorni 9—11 novembre 1982 una conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt.
 - a) nel preambolo viene aggiunta una nuova nota introduttiva:

« — prendendo atto che gli Stati del bacino del mar Baltico hanno esteso la propria giurisdizione sulle risorse biologiche al di là delle rispettive acque territoriali e nelle zone ad esse adiacenti, » ;
 - b) il testo dell'articolo VIII, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

« Ciascuno Stato contraente dispone di un voto nella commissione. Le decisioni e le raccomandazioni della commissione devono essere approvate ad una maggioranza di due terzi dei voti degli Stati contraenti, presenti e votanti, rimanendo inteso che, qualsiasi raccomandazione relativa a zone soggette alla giurisdizione di uno o più Stati contraenti in materia di pesca entra in vigore per questi Stati unicamente qualora essi abbiano votato a favore. » ;
 - c) le lettere a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo IX sono riformulate come segue e viene aggiunta la lettera d):

« a) coordinare la gestione delle risorse biologiche nella zona oggetto della convenzione mediante la raccolta, l'aggregazione, l'analisi e la divulgazione di dati statistici, riguardanti per esempio le catture e l'attività di pesca, nonché altre informazioni;

b) promuovere, se del caso, il coordinamento della ricerca scientifica ed eventualmente di programmi comuni di ricerca nella zona oggetto della convenzione;

d) esaminare i dati presentati dagli Stati contraenti in conformità dell'articolo XII, paragrafo 3. » ;
 - d) l'articolo X, lettera f), viene modificato come segue:

« f) la determinazione del totale delle catture ammesse o della portata dell'attività di
2. Alla conferenza erano rappresentati i seguenti Stati:
 - Regno di Danimarca,
 - Repubblica di Finlandia,
 - Repubblica democratica tedesca,
 - Repubblica federale di Germania,
 - Repubblica popolare di Polonia,
 - Regno di Svezia,
 - Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.
3. La Comunità economica europea, invitata in qualità di osservatore, era presente alla conferenza ed ha partecipato ai dibattiti.
4. Il signor Marian Fila, capo della delegazione polacca, è stato eletto presidente della conferenza.

Il signor Bertil Roth, capo della delegazione svedese, è stato eletto vicepresidente della conferenza.

Ha svolto le funzioni di segretario della conferenza il dottor Zdzislaw Russek, segretario della commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico.
5. La conferenza ha fondato le proprie deliberazioni sulla relazione finale relativa alla riunione dei rappresentanti degli Stati contraenti della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, svoltasi a Varsavia nei giorni 22—26 giugno 1981.
6. In seguito alle suddette deliberazioni, la conferenza ha deciso di modificare la convenzione come segue:

pesca secondo le specie, le popolazioni, le zone e i periodi, compreso il totale delle catture ammesse relativo alle zone soggette alla giurisdizione degli Stati contraenti in materia di pesca.» ;

la lettera g) è soppressa ;

l'attuale lettera h) diventa lettera g) ;

- e) nell'articolo XI viene introdotto un nuovo paragrafo 4 e l'attuale paragrafo 4 diventa paragrafo 5, con la seguente nuova formulazione :

«4. a) Dopo la data dell'entrata in vigore di una raccomandazione approvata dalla Commissione, ogni Stato contraente può notificare alla Commissione di non poter più accettare la raccomandazione e se la notifica non viene ritirata la raccomandazione cessa di essere vincolante per il suddetto Stato contraente, decorso un anno dalla data della notifica.

b) Una raccomandazione che cessa di essere vincolante per uno Stato contraente cessa d'essere vincolante per qualsiasi altro Stato contraente, decorsi trenta giorni dalla data in cui quest'ultimo notifica alla Commissione di non poter più accettare la raccomandazione.

5. La commissione comunica immediatamente agli Stati contraenti qualsiasi notifica ricevuta a norma del presente articolo.» ;

- f) al paragrafo 3 dell'articolo XII viene aggiunta la seguente frase :

«comprese le informazioni sulla normativa in materia di verifica dell'osservanza delle raccomandazioni della commissione.» ;

- g) il testo dell'articolo XIII è sostituito dal testo seguente :

«Ciascuno Stato contraente informa la Commissione in merito ai provvedimenti legislativi messi in atto oppure a qualsiasi accordo eventualmente concluso in materia di conservazione o di utilizzazione delle risorse della pesca nella zona oggetto della convenzione.» ;

- h) il testo dell'articolo XVII è sostituito dal testo seguente :

«1. La presente convenzione è sottoposta a ratifica o ad approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica o di approva-

zione sono depositati presso il governo della Repubblica popolare di Polonia, che svolge le funzioni di governo depositario.

2. Su invito degli Stati contraenti, la presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato interessato alla preservazione e allo sfruttamento razionale delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, nonché a qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica, alla quale gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze relative alle materie oggetto della presente convenzione.

3. Ogni qualvolta compare nella presente convenzione il termine "Stato contraente" esso s'intende riferito mutatis mutandis alle organizzazioni di cui al precedente paragrafo che abbiano aderito alla convenzione.

4. In caso di conflitto tra gli obblighi incombenti a norma della presente convenzione ad un'organizzazione di cui al paragrafo 2 e gli obblighi sorti in forza dell'accordo che istituisce tale organizzazione o di atti che ad essa si riferiscono, prevalgono gli obblighi stabiliti dalla presente convenzione.».

7. In seguito alle proprie deliberazioni, la conferenza ha inoltre approvato i seguenti provvedimenti, che costituiscono un'appendice all'articolo XVII relativo all'adesione della Comunità economica europea alla convenzione :

a) su richiesta del Regno di Danimarca e della Repubblica federale di Germania, la Comunità economica europea (CEE) è invitata da tutti gli Stati contraenti ad aderire alla convenzione in luogo del Regno di Danimarca e della Repubblica federale di Germania; in deroga dell'articolo XIX della convenzione, i due suddetti Stati contraenti cessano di essere parti contraenti della convenzione quando quest'ultima entra in vigore per la CEE ;

b) a decorrere dal momento dell'adesione, la CEE assume tutti i diritti che spettano ad uno Stato contraente a norma della convenzione, quali il diritto di disporre di un voto e l'obbligo di contribuire su base paritaria all'importo totale del bilancio, e s'impegna affinché tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione siano rigorosamente applicati ;

c) la partecipazione della CEE alla presente convenzione non può essere interpretata come un pregiudizio nei confronti dei diritti, delle rivendi-

- cazioni o delle opinioni degli Stati contraenti per quanto riguarda la limitazione delle zone di pesca e la portata della giurisdizione in materia di pesca, a norma del diritto internazionale;
- d) il recesso del Regno di Danimarca e della Repubblica federale di Germania lascia impregiudicate le lingue ufficiali della commissione precedentemente stabilite;
- e) gli strumenti di adesione della CEE alla convenzione sono depositati presso il governo depositario.
8. I rappresentanti della CEE hanno fatto una dichiarazione che è allegata al presente protocollo.
9. Il testo del presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua inglese, è depositato presso il governo della Repubblica popolare di Polonia. Il governo della Repubblica popolare di Polonia invia una copia autentica del presente protocollo a ciascuno degli Stati i cui rappresentanti hanno partecipato alla conferenza, ai fini dell'approvazione degli emendamenti contenuti nel protocollo, secondo la procedura di cui all'articolo XVI della convenzione.

Fatto a Varsavia, il giorno undici novembre 1982.

Per la delegazione del Regno di Danimarca

Per la delegazione della Repubblica di Finlandia

Per la delegazione della Repubblica democratica tedesca

Per la delegazione della Repubblica federale di Germania

Per la delegazione della Repubblica popolare di Polonia

Per la delegazione del Regno di Svezia

Per la delegazione dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche

*ALLEGATO***Dichiarazione dei rappresentanti della Comunità economica europea**

In merito all'articolo XVII, paragrafo 4, i rappresentanti della CEE desiderano precisare quanto segue:

1. l'adesione della CEE alla presente convenzione non provoca alcun conflitto tra gli obblighi della Comunità a norma del trattato che la istituisce e gli obblighi inerenti alla presente convenzione;
 2. analogamente, non si verifica alcun conflitto tra l'attuale legislazione comunitaria e gli obblighi derivanti dalla convenzione. Qualsiasi possibilità di conflitto è inoltre esclusa poiché l'adesione della CEE alla presente convenzione deve essere approvata dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee. Con tale atto di approvazione viene annullato qualsiasi precedente atto giuridico che possa generare un conflitto;
 3. per quanto riguarda la futura legislazione comunitaria, la Comunità, al pari di ogni altra parte contraente, è vincolata agli obblighi stabiliti dalla presente convenzione.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1983

relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale

(83/415/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Guinea equatoriale hanno negoziato la conclusione di un accordo sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale;

considerando che, a conclusione dei negoziati, il 27 giugno 1983 sono stati parafati l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, l'allegato ed il protocollo che sono parte integrante dell'accordo, nonché lo scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo;

considerando che con l'accordo e i testi ad esso relativi il governo della Guinea equatoriale autorizza i pescatori della Comunità ad esercitare l'attività di pesca al largo della costa della Guinea equatoriale;

considerando che la campagna di pesca al largo della costa della Guinea equatoriale è attualmente in corso e che l'interesse dei pescatori comunitari richiede imperativamente che, in mancanza di sufficienti possibilità di pesca alternative, essi possano accedere a queste acque; che è pertanto indispensabile applicare al più presto possibile l'accordo;

considerando che per questo motivo occorre approvare l'applicazione provvisoria dell'accordo, con riserva di una decisione definitiva da adottare sulla base dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

Sono applicati provvisoriamente l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, nonché il protocollo che ne è parte integrante.

Il testo dell'accordo, nonché i testi del protocollo e dello scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e lo scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

SCAMBIO DI LETTERE

concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale

A. Lettera della Guinea equatoriale

Signor . . . ,

con riferimento all'accordo di pesca negoziato, mi pregio confermarLe che ne abbiamo deciso l'applicazione in via provvisoria con decorrenza odierna, restando inteso che:

- a) la contropartita di cui all'articolo 6 dell'accordo terrà conto dei quantitativi di tonno catturati a decorrere da quest'oggi;
- b) gli armatori verseranno la somma definita nell'allegato all'accordo per questi stessi quantitativi.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica della Guinea equatoriale*

B. Lettera della Comunità

Signor Presidente,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

« Con riferimento all'accordo di pesca negoziato, mi pregio confermarLe che ne abbiamo deciso l'applicazione in via provvisoria con decorrenza odierna, restando inteso che:

- a) la contropartita di cui all'articolo 6 dell'accordo terrà conto dei quantitativi di tonno catturati a decorrere da quest'oggi;
- b) gli armatori verseranno la somma definita nell'allegato all'accordo per questi stessi quantitativi.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera. ».

Voglia accettare, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, qui di seguito denominata «la Comunità», e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE, qui di seguito denominata «Guinea equatoriale»,

CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione emerso dalla convenzione di Lomé, nonché le buone relazioni di collaborazione tra la Comunità e la Guinea equatoriale,

CONSIDERANDO la volontà del governo della Guinea equatoriale di promuovere lo sfruttamento razionale delle sue risorse ittiche mediante una maggiore cooperazione,

RICORDANDO che la Guinea equatoriale esercita la propria giurisdizione su una distesa di 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste, in particolare in materia di pesca marittima,

VISTI i lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

DETERMINATI a improntare le loro relazioni a uno spirito di fiducia reciproca e di rispetto dei rispettivi interessi nel settore della pesca marittima,

DESIDEROSI di stabilire modalità e condizioni per l'esercizio della pesca che presentino un interesse comune per le due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo intende istituire i principi e le norme che disciplineranno l'insieme delle condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi battenti le bandiere degli Stati membri della Comunità, qui di seguito denominate «pescherecci della Comunità», nelle acque che, in materia di pesca, rientrano sotto la sovranità e nella giurisdizione della Guinea equatoriale, qui di seguito denominate «zona di pesca della Guinea equatoriale».

Articolo 2

Il governo della Guinea equatoriale concede ai pescherecci della Comunità di esercitare la loro attività nelle zone di pesca della Guinea equatoriale, conformemente al presente accordo.

Articolo 3

1. La Comunità si impegna ad attuare le misure appropriate per garantire che i suoi pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché le normative che disciplinano l'esercizio della pesca nella zona di pesca della Guinea equatoriale.

2. Le autorità della Guinea equatoriale notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi progetto di modifica delle normative suddette.

Articolo 4

1. L'attività nella zona di pesca della Guinea equatoriale può essere esercitata dai pescherecci della Comunità soltanto se sono in possesso di una licenza rilasciata dalle autorità della Guinea equatoriale su richiesta della Comunità.

2. Il rilascio di licenze è subordinato al versamento di un canone da parte degli armatori interessati.

3. L'importo dei canoni, nonché le modalità di pagamento figurano in allegato.

Articolo 5

Le parti si impegnano a concertarsi direttamente oppure in seno a organizzazioni internazionali, onde garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche, soprattutto nell'Atlantico centrorientale e per le specie altamente migratorie, nonché ad agevolare le relative ricerche scientifiche.

Articolo 6

In cambio delle possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2, la Comunità parteciperà, alle condizioni e secondo le modalità definite nel protocollo allegato al presente accordo, alla realizzazione di progetti connessi allo sviluppo della Guinea equatoriale, senza pregiudizio dei finanziamenti di cui la Guinea equatoriale usufruisce nell'ambito della convenzione di Lomé.

Articolo 7

Le parti convengono di consultarsi in caso di controversia sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo.

Articolo 8

Viene istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo.

Detta commissione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, alternativamente nella Guinea equatoriale e nella Comunità.

Articolo 9

Nessuna disposizione del presente accordo influenza o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna parte in ordine a un qualsiasi problema relativo al diritto del mare.

Articolo 10

Il presente accordo si applica ai territori nei quali è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità

economica europea e alle condizioni previste da detto trattato, da un lato, e al territorio della Guinea equatoriale, dall'altro.

Articolo 11

L'allegato e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo, e, salvo disposizione contraria, qualsiasi riferimento al presente accordo comprende altresì l'allegato e il protocollo.

Articolo 12

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non venga denunciato da una delle parti con avviso notificato almeno sei mesi prima della scadenza di detto triennio, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di un anno, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo annuo.

In tal caso, le parti contraenti svolgono negoziati per determinare di concerto le modifiche o integrazioni da apportare agli allegati o al protocollo.

Articolo 13

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1983,

in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

*ALLEGATO***Condizioni relative all'esercizio della pesca nella zona di pesca della Guinea equatoriale per i pescherecci della Comunità**

1. Di massima, le competenti autorità comunitarie comunicano tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità richiesto l'elenco dei pescherecci che nei dodici mesi successivi eserciteranno la pesca a norma dell'accordo.
 2. I canoni di cui all'articolo 4 dell'accordo, al carico degli armatori dei pescherecci di cui al paragrafo 1, sono fissati a 20 ECU/t di pescato nella zona di pesca della Guinea equatoriale.
 3. A titolo di anticipo sui canoni, gli armatori versano al tesoro della Guinea equatoriale un importo di 40 000 ECU dal momento dell'entrata in vigore dell'accordo.
 4. Alla fine di ogni anno, viene effettuato un computo provvisorio dei canoni dovuti per ciascuna campagna annua sulla base delle dichiarazioni di cattura rilasciate in via provvisoria dagli armatori e comunicate simultaneamente alle competenti autorità della Guinea equatoriale e della Commissione delle Comunità europee. L'importo corrispondente è versato al tesoro della Guinea equatoriale non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

Le competenti autorità della Commissione delle Comunità europee stabiliscono il computo definitivo dei canoni dovuti per una campagna annua in funzione dello stato delle catture stabilito per la campagna in causa dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi nell'Atlantico.

Gli armatori ricevono notifica del computo e dispongono di un termine di trenta giorni per adempiere ai loro obblighi finanziari.
 5. Allo scadere dell'accordo, la somma versata in anticipo viene dedotta dall'ultimo pagamento effettuato.
 6. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le competenti autorità della Guinea equatoriale comunicano le modalità per il pagamento dei canoni, in particolare i conti e le valute da utilizzare.
 7. Durante le loro attività nella zona di pesca della Guinea equatoriale i pescherecci comunicano alla stazione radio di Annobon (prefisso di chiamata: . . .) il risultato di ogni retata.

Su richiesta delle autorità della Guinea equatoriale le navi prendono a bordo osservatori. La presenza dell'osservatore non deve superare il tempo necessario per procedere a una verifica per campione delle catture.
-

PROTOCOLLO**tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale***Articolo 1*

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e durante il periodo di validità del presente protocollo, le licenze di pesca nella zona di pesca della Guinea equatoriale vengono concesse a 27 tonniere congelatrici oceaniche.

Inoltre, su richiesta della Comunità, dette licenze possono essere integrate con autorizzazioni riguardanti altre categorie di pescherecci, in condizioni che verranno definite dalla commissione mista.

Articolo 2

L'importo della partecipazione di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissato a un minimo forfettario di 180 000 ECU l'anno. Tale importo copre le attività di pesca fino a un massimo di catture di 4 000 tonnellate di tonnidì; se la quantità delle catture realizzate dai pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Guinea equatoriale supera tale quantitativo, l'importo suddetto è aumentato in proporzione.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1983

relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri

(83/416/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che una procedura comunitaria di autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali tra Stati membri per il trasporto di soli passeggeri, o per il trasporto di passeggeri e di posta e/o merci tra taluni aeroporti della Comunità offrirebbero ai vettori aerei maggiori possibilità d'azione per conquistare i mercati e potrebbero contribuire in tal modo al potenziamento della rete intracomunitaria;

considerando che è d'uopo fissare regole comuni per disciplinare l'accesso a detti servizi da parte di vettori aerei effettivamente controllati dagli Stati membri o da loro cittadini, oppure a vettori aerei che, benché non appartengano a Stati membri od a loro cittadini, né siano effettivamente controllati dagli stessi, soddisfino tuttavia talune esigenze;

considerando che tali regole non devono incidere sulle relazioni tra lo Stato di appartenenza e i suoi vettori aerei;

considerando che è necessario sviluppare il traffico aereo interno della Comunità su rotte regionali per contribuire allo sviluppo delle regioni della Comunità europea;

considerando che, per quanto riguarda le tariffe, è necessario ottemperare ai principi di un ragionevole rapporto tra i costi di gestione e l'adeguata remunerazione del capitale;

considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri relative alla protezione dell'ambiente, alle condizioni sociali e alle questioni aeroportuali;

considerando che lo Stato di appartenenza del vettore aereo e lo Stato interessato dovrebbero poter applicare disposizioni meno restrittive di quelle previste dalla presente direttiva, e che i diritti di traffico già concessi da uno Stato membro ad un altro Stato membro non dovrebbero essere limitati dalla presente direttiva;

considerando che il sistema istituito dalla presente direttiva è di natura sperimentale, e che quindi il suo funzionamento dovrebbe essere riesaminato dal Consiglio dopo un certo periodo d'applicazione;

considerando che la struttura del sistema di traffico aereo nelle isole greche è attualmente inadeguata, e che pertanto gli aeroporti situati in tali isole dovrebbero essere temporaneamente esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle procedure di autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali per lo sviluppo del traffico aereo intercomunitario, per il trasporto

- di passeggeri o
- di passeggeri insieme con posta e/o merci,

per viaggi che abbiano origine e termine nel territorio europeo degli Stati membri e che siano effettuati:

⁽¹⁾ GU n. C 287 del 9. 11. 1981, pag. 114.

⁽²⁾ GU n. C 343 del 31. 12. 1981, pag. 13.

- a) su percorsi superiori ciascuno a 400 km, oppure su percorsi inferiori a 400 km nel caso in cui il trasporto aereo permetta una notevole economia di tempo rispetto al trasporto di superficie a causa di ostacoli naturali quali il mare o le montagne,
- b) mediante aeromobili con capacità non superiore a 70 posti o con peso massimo al decollo non superiore a 30 tonnellate e
- c) tra due aeroporti situati nella Comunità, aperti al traffico regolare internazionale, rispettivamente delle categorie 2 e 2, 2 e 3 o 3 e 3. La classificazione degli aeroporti figura nell'allegato A.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

- a) per servizio aereo regolare si intende una serie di voli ciascuno dei quali possiede tutte le seguenti caratteristiche:
 - i) è effettuato conformemente all'articolo 1, a pagamento, in modo che ogni volo sia accessibile al pubblico;
 - ii) è effettuato in modo da assicurare il traffico tra gli stessi due o più punti,
 - 1. sia secondo un orario pubblicato,
 - 2. sia con una regolarità o una frequenza tali da costituire un'evidente serie sistematica di voli;
- b) per servizio aereo interregionale si intende un servizio aereo regolare che può essere autorizzato conformemente all'articolo 1;
- c) per vettore aereo s'intende:
 - i) una compagnia di trasporto aereo la cui amministrazione centrale e principale sede di attività si trovino nella Comunità, la cui quota maggioritaria di capitale sia detenuta da cittadini di Stati membri e/o da Stati membri e che sia effettivamente controllata da tali persone o Stati; o
 - ii) una compagnia di trasporto aereo che, pur non rispondendo alla definizione di cui al punto i) alla data di adozione della presente direttiva:
 - A. abbia la propria amministrazione centrale e principale sede di attività nella Comunità e nei dodici mesi precedenti l'adozione della presente direttiva abbia fornito nella Comunità servizi aerei regolari o no;
 - B. o abbia effettuato nei dodici mesi precedenti l'adozione della presente direttiva, servizi aerei regolari fra Stati membri fondati sulla terza e quarta libertà.

I vettori aerei che rispondono ai criteri su menzionati sono elencati nell'allegato B;

- d) per Stato di appartenenza si intende lo Stato membro in cui il vettore aereo è stabilito come operatore di trasporto aereo a fini commerciali;
- e) per Stato interessato si intende lo Stato membro diverso dallo Stato di appartenenza, in cui sono situati gli aeroporti collegati da un servizio aereo interregionale.

Articolo 3

1. Lo Stato di appartenenza del vettore aereo in questione, se dà la sua approvazione, comunica la richiesta di servizio aereo interregionale allo Stato interessato.

2. Lo Stato interessato autorizza il vettore aereo in questione ad effettuare il servizio aereo interregionale se è conforme alle disposizioni della presente direttiva.

Tuttavia, il primo comma non ha effetto se, al momento dell'inoltro della richiesta di autorizzazione,

- a) esiste già, tra i due aeroporti in questione o tra altri aeroporti situati entro un raggio di 50 chilometri dall'uno o dall'altro di detti aeroporti, un servizio aereo regolare indiretto che richieda:
 - un tempo totale di transito tra tratti di volo inferiore a 90 minuti, e
 - un aumento del tempo totale di volo inferiore al 50 % rispetto al servizio interregionale proposto, oppure
- b) esiste già un servizio aereo regolare:
 - tra uno dei due aeroporti in questione e un altro aeroporto situato entro un raggio di 50 chilometri dall'altro aeroporto in questione, o
 - tra altri due aeroporti situati ciascuno entro un raggio di 50 chilometri da uno dei due aeroporti interessati.

3. Quando lo Stato di appartenenza trasmette una richiesta di servizio aereo interregionale allo Stato interessato, quest'ultimo deve, entro tre mesi dalla data del ricevimento della richiesta, prendere una decisione che autorizzi il servizio richiesto oppure lo rifiuti per i motivi previsti dal presente articolo o dall'articolo 6, e darne relativa notifica allo Stato di appartenenza e alla Commissione.

Articolo 4

Un servizio aereo interregionale non può essere approvato ai sensi della presente direttiva se il punto di partenza del servizio non è situato nello Stato d'appartenenza del vettore aereo.

Articolo 5

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 conferiscono al vettore aereo interessato il diritto d'imbarcare e sbarcare i tipi di traffico di cui all'articolo 1.

2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, salvo che siano revocate o ritirate perché il relativo servizio non soddisfa più le condizioni dell'autorizzazione, sono valide per un periodo minimo di tre anni o per un periodo inferiore su istanza del vettore aereo interessato.

3. Un'autorizzazione decade se il vettore aereo interessato non inizia le operazioni entro un anno dalla data d'inizio ivi indicata.

4. Quando un vettore aereo non fruisce del diritto di sorvolo o di scalo a fini diversi da quelli del traffico sul territorio di uno Stato membro, tale Stato gli accorda tali diritti perché possa effettuare servizi aerei interregionali conformi alla presente direttiva.

Articolo 6

1. Lo Stato interessato autorizza servizi aerei interregionali a meno che il rilascio di tale autorizzazione sia precluso per uno o più dei seguenti motivi, e a condizione che tali motivi non operino discriminazioni nei confronti dei servizi aerei interregionali:

- a) l'aeroporto interessato in questo Stato non dispone di sufficienti attrezzature per accogliere il servizio;
- b) gli strumenti di controllo della navigazione aerea esistenti in questo Stato non sono adeguati ad accogliere il servizio;
- c) il traffico per il quale si richiede il servizio aereo è già sufficientemente assicurato, dal punto di vista della qualità e della quantità, da esistenti servizi aerei tra i due aeroporti interessati.

2. Quando un vettore aereo di uno Stato membro è stato autorizzato ad effettuare un servizio aereo inter-

regionale, il suo Stato d'appartenenza non fa obiezioni alla domanda d'effettuare un servizio interregionale sulla medesima rotta, inoltrata da un vettore aereo dello Stato interessato.

Articolo 7

Lo Stato di appartenenza e lo Stato interessato approvano le tariffe praticate senza sovvenzione esterna da un vettore aereo per un determinato servizio aereo interregionale ove esse:

- a) siano ragionevolmente proporzionate ai costi di esercizio dei vettori per tale servizio senza contributo, diretto o indiretto, dello Stato, pur consentendo un'adeguata remunerazione del capitale, e
- b) non abbiano carattere di dumping.

Articolo 8

Per territori degli Stati membri ai quali si applica la presente direttiva si intendono i territori europei degli Stati membri ai quali si applica il trattato.

Articolo 9

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, applicabili sul piano nazionale, regionale o locale, concernenti la protezione dell'ambiente o le condizioni sociali, o problemi inerenti all'ubicazione, al funzionamento o alla sicurezza degli aeroporti o delle relative installazioni. Tuttavia, tali disposizioni legislative e regolamentari non devono comportare una discriminazione nei confronti di servizi aerei interregionali.

Articolo 10

1. Lo Stato d'appartenenza ed uno Stato interessato possono convenire d'applicare norme meno restrittive, nel rispetto della presente direttiva.

2. La presente direttiva non limita i diritti di traffico che, al momento dell'adozione della presente direttiva, risultano concessi da uno Stato membro a un altro e in forza del quale un vettore aereo è stato o può essere autorizzato a operare un servizio aereo.

Articolo 11

Lo Stato interessato che rifiuta un'autorizzazione in conformità degli articoli 3 e 6, deve, se richiesto, motivare per iscritto la sua decisione.

Articolo 12

1. La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sul funzionamento della presente direttiva, contenente dati statistici sul numero dei servizi aerei interregionali approvati, autorizzati o rifiutati e sul numero dei servizi che hanno cominciato o cessato di funzionare durante il periodo considerato.

2. Gli Stati membri e la Commissione collaborano all'applicazione della presente direttiva, specialmente per quanto concerne la raccolta dei dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Il Consiglio riesamina il funzionamento della presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1986 sulla base di relazioni della Commissione.

Articolo 14

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri prendono le misure necessarie per modificare le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative al fine di renderle conformi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1984.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 15

1. La presente direttiva non si applica sino al 1° luglio 1993 agli aeroporti situati nelle isole greche.

2. Qualora il Consiglio non decida altrimenti su proposta della Commissione, tale esonero si applicherà per un ulteriore periodo di 5 anni e potrà essere prorogato per altri 5 anni.

3. La Commissione presenterà una relazione sullo sviluppo del sistema di traffico aereo nelle isole greche entro il 31 dicembre 1991 e un'ulteriore relazione entro il 31 dicembre 1996.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

ALLEGATO A

Classificazione degli aeroporti accessibili al traffico internazionale regolare

Stato membro	Aeroporto	Categoria degli aeroporti
BELGIO	Bruxelles-Zaventem	1
DANIMARCA	København-Kastrup/Roskilde	1
GERMANIA	Frankfurt/Rhein-Main	1
	Düsseldorf-Lohausen	1
	München-Riem	1
	Hamburg-Fuhlsbüttel	2
	Stuttgart-Echterdingen	2
	Köln/Bonn	2
GRECIA	Athina-Hellinikon	1
	Thessaloniki-Micra	1
FRANCIA	Paris-Charles de Gaulle/Orly	1
	Marseille-Marignane	2
	Nice-Côte d'Azur	2
	Lyon-Satolas	2
	Bâle-Mulhouse	2
IRLANDA	Dublin	1
	Shannon	2
ITALIA	Roma-Fiumicino/Ciampino	1
	Milano-Linate/Malpensa	1
	Napoli-Capodichino	2
	Venezia-Tessera	2
	Catania-Fontanarossa	2
LUSSEMBURGO	Luxembourg-Findel	2
PAESI BASSI	Amsterdam-Schiphol	1
REGNO UNITO	London-Heathrow/Gatwick/Stansted	1
	Luton	1
	Manchester-Ringway	2
	Birmingham-Elmdon	2
	Glasgow-Abbotsinch	2
Tutti gli altri aeroporti: accessibili al traffico internazionale regolare		3

*ALLEGATO B***Vettori aerei menzionati all'articolo 2, lettera c), punto ii)**

I seguenti vettori aerei rispondono ai criteri di cui all'articolo 2, lettera c), punto ii), sempre che siano riconosciuti come vettori nazionali dagli Stati membri e che li riconoscono come tali al momento della notifica della presente direttiva:

Scandinavian Airlines System

Britannia Airways

Monarch Airlines

Il Consiglio ha ricevuto la seguente comunicazione dal governo della Repubblica federale di Germania:

«All'atto del deposito degli strumenti di ratifica dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il governo della Repubblica federale di Germania ha dichiarato che tali trattati si applicano ugualmente al Land di Berlino. Contemporaneamente esso ha dichiarato che, per quanto riguarda Berlino, restano intatti i diritti e le responsabilità della Francia, del Regno Unito e degli Stati Uniti. In considerazione del fatto che l'aviazione civile è uno dei settori in cui detti Stati si sono esplicitamente riservata la competenza per quanto concerne Berlino e previa consultazione dei governi di tali Stati, il governo della Repubblica federale di Germania fa presente che la direttiva del Consiglio relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionati per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri non include il Land di Berlino.»

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1983

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine
(caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana

(83/417/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, vigenti in taluni Stati membri definiscono le caratteristiche di composizione e di fabbricazione delle caseine e caseinati destinati all'alimentazione umana, nonché le condizioni alle quali questi prodotti devono rispondere affinché sia possibile far uso, per quanto li riguarda, di talune denominazioni e affinché venga autorizzato il loro impiego nella preparazione di altri prodotti alimentari; che siffatte disposizioni non esistono attualmente in altri Stati membri;

considerando che questa situazione è tale da ostacolare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e da creare condizioni di concorrenza ineguali tra gli utilizzatori; che essa ha pertanto un'incidenza diretta sull'istituzione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che, di conseguenza, è necessario determinare a livello comunitario le norme che devono essere osservate quanto alla composizione di questi prodotti e alla loro etichettatura;

considerando che attualmente le caseine e i caseinati alimentari non sono venduti, in regola generale, al consumatore finale; che tuttavia, in caso di tale vendita, si applica anche la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura

ra e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽⁴⁾;

considerando d'altra parte che per facilitare gli scambi è opportuno adottare a livello comunitario le norme di etichettatura applicabili alle caseine e ai caseinati alimentari destinati ad uso professionale;

considerando che il programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione dei consumatori ⁽⁵⁾ prevede azioni nei settori che rivestono un'importanza particolare per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e specialmente in quello dei prodotti alimentari;

considerando che la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e di altre caratteristiche dei prodotti in questione costituisce una misura di applicazione di carattere tecnico, e che conviene affidarne l'applicazione alla Commissione nell'intento di semplificare ed accelerare la procedura;

considerando che, in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle norme fissate nel settore dei prodotti destinati all'alimentazione umana, è opportuno definire una procedura che instauri una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne le lattoproteine destinate all'alimentazione umana, definite negli allegati, e le loro miscele.

⁽¹⁾ GU n. C 50 del 24. 2. 1979, pag. 5.⁽²⁾ GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 174.⁽³⁾ GU n. C 247 dell'1. 10. 1979, pag. 54.⁽⁴⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 291 del 29. 11. 1969, pag. 9.

2. A norma della presente direttiva si intende per:

- «caseine», la sostanza proteica contenuta nel latte nel quantitativo più importante, lavata ed essiccata, insolubile nell'acqua, ottenuta dal latte scremato, per precipitazione
 - mediante aggiunta di acido, o
 - mediante acidificazione microbica, o
 - mediante presame, o
 - mediante altri enzimi coagulanti del latte,

lasciando impregiudicata un'eventuale applicazione preliminare di procedimenti di scambi di ioni e di procedimenti di concentrazione;

- «caseinati», i prodotti ottenuti mediante essiccazione delle caseine non neutralizzanti,
- «latte scremato», il prodotto ricavato dalla mungitura di una o più vacche, per il quale non sia stata fatta alcuna aggiunta e sia stato ridotto solo il tenore di grasso.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili

- affinché i prodotti di cui agli allegati possano essere commercializzati soltanto se rispondono alle definizioni e alle norme della presente direttiva e dei suoi allegati, e
- affinché i prodotti che non soddisfano ai criteri stabiliti negli allegati siano denominati e etichettati in modo da non indurre l'acquirente in errore sulla loro natura, qualità ed utilizzazione.

Articolo 3

Le denominazioni che figurano negli allegati sono riservate ai prodotti in essi definiti e devono essere utilizzate in commercio per designarli.

Articolo 4

1. Fatta salva la direttiva 79/112/CEE e fatte salve le disposizioni che saranno adottate dalla Comunità in materia di etichettatura dei prodotti alimentari non destinati al consumatore finale, devono obbligatoriamente figurare sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti definiti negli allegati, in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, soltanto le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione riservata a detti prodotti a norma dell'articolo 3 con l'indicazione, per i caseinati, del o dei cationi;
- b) per i prodotti commercializzati in miscele,
 - la dicitura «miscela di . . .» seguita dall'indicazione dei vari prodotti da cui la miscela è formata, in ordine ponderale decrescente
 - l'indicazione del o dei cationi per il/i caseinati,
 - il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati;
- c) la quantità netta espressa nelle unità di massa seguenti: chilogrammi o grammi. Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale è autorizzata nella Comunità l'applicazione delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato, capitolo D, della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 76/770/CEE ⁽²⁾, l'Irlanda e il Regno Unito possono permettere che il quantitativo sia espresso soltanto in unità di misura del sistema imperiale, calcolato sulla base dei seguenti tassi di conversione:
 - 1 ml = 0,0352 fluid ounces,
 - 1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons,
 - 1 g = 0,0353 ounces (avoirdupois),
 - 1 kg = 2,205 pounds;
- d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, del confezionatore, o di un venditore, stabilito all'interno della Comunità.

Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per quanto concerne la loro produzione nazionale;
- e) per i prodotti importati dai paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine;
- f) la data di fabbricazione o un'indicazione che permetta di identificare il lotto.

2. Gli Stati membri vietano nel loro territorio il commercio di caseine e caseinati alimentari se le diciture di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e) ed f), non figurano in una lingua facilmente compresa dal compratore, a

⁽¹⁾ GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 204.

meno che si provveda ad informarlo con altri mezzi; questa disposizione non impedisce che le suddette diciture figurino in varie lingue.

Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, ed alle lettere c), d) ed e), possono figurare soltanto su un documento di accompagnamento. Nel caso di trasporto sfuso, detta deroga può essere estesa alle lettere b), secondo trattino, e alla lettera f).

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni comunitarie da adottare in materia di sanità e di igiene per quanto riguarda i prodotti di base di cui agli allegati I e II, questi devono essere sottoposti ad un trattamento termico che rende la fosfatasi negativa.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinché il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, conformi alle definizioni e alle norme previste nella presente direttiva e nei suoi allegati, non possa essere ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento e l'etichettatura di tali prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi:

- di tutela della salute pubblica;
- di repressione delle frodi, sempre che dette disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e norme previste dalla presente direttiva;
- di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni di origine e di repressione della concorrenza sleale.

Articolo 7

1. Se uno Stato membro, in base a motivazione circostanziata, fondata su nuovi elementi o una nuova valutazione dei dati esistenti, emersi dopo l'adozione della direttiva, constata che l'impiego nei prodotti definiti agli allegati I e II di una delle sostanze enumerate negli allegati o il tasso massimo di cui è autorizzato l'impiego, presenta un pericolo per la salute pubblica, pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva, esso

può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni, nel proprio territorio, l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

3. La Commissione, se ritiene che, per ovviare alle difficoltà enumerate al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della salute pubblica, siano necessarie modifiche alla direttiva, avvia la procedura prevista all'articolo 10 per adottare dette modifiche. In tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all'entrata in vigore di tali modifiche.

Articolo 8

Il Consiglio, su proposta della Commissione, determina, se necessario, i criteri di purezza dei coadiuvanti tecnologici di cui agli allegati.

Articolo 9

Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 10:

- a) i metodi di analisi necessari al controllo dei criteri di purezza di cui all'articolo 8;
- b) le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione da prendere in considerazione allo stadio della fabbricazione dei prodotti definiti negli allegati.

Articolo 10

1. Nel caso in cui sia fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, denominato qui di seguito «comitato», istituito con decisione 69/414/CEE, è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito al progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in esame. Esso si pronuncia a

maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è applicata la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato.
- b) Quando le misure proposte non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se, alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla comunicazione al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 11

La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad essere esportati nei paesi terzi.

Articolo 12

Gli Stati membri modificano, se necessario, la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione; la legislazione così modificata si applica in modo da:

- ammettere, al più tardi due anni dopo la notifica della presente direttiva ⁽¹⁾, il commercio dei prodotti conformi alle disposizioni in essa previste;
- vietare, tre anni dopo la notifica della presente direttiva, il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni in essa previste.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 2 agosto 1983.

ALLEGATO I

CASEINE ALIMENTARI

I. DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI

- a) «*caseina acida alimentare*»: caseina alimentare ottenuta per precipitazione mediante i coadiuvanti tecnologici e le colture batteriche figuranti al paragrafo II, lettera d), e rispondenti alle norme dello stesso paragrafo II.
- b) «*caseina presamica ad uso alimentare*»: caseina alimentare ottenuta per precipitazione mediante i coadiuvanti tecnologici figuranti al paragrafo III, lettera d), e rispondenti alle norme dello stesso paragrafo III.

II. NORME APPLICABILI ALLA «CASEINA ACIDA ALIMENTARE»

a) Fattori essenziali di composizione

1. Tenore massimo di umidità	10,0 % m/m
2. Tenore minimo di proteine del latte calcolato sull'estratto secco, di cui tenore minimo di caseine	90 % m/m 95 % m/m
3. Tenore massimo di grassi del latte su estratto secco	2,25 % m/m
4. Acidità titolabile espressa in ml di soluzione di soda decinormale per grammo non superiore a	0,27
5. Tenore massimo di ceneri (P ₂ O ₅ compreso)	2,5 % m/m
6. Tenore massimo di lattosio anidro	1 % m/m
7. Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste)	22,5 mg in 25 g

b) Contaminanti

Tenore massimo di piombo	1 mg/kg
--------------------------	---------

c) Impurezze

Materie estranee (quali particelle di legno, metallo, peli o frammenti di insetti)	nulla in 25 g
---	---------------

d) Coadiuvanti tecnologici e colture batteriche inoffensivi ed idonei all'alimentazione umana

- i) — Acido lattico (E 270)
— Acido cloridrico
— Acido solforico
— Acido citrico (E 330)
— Acido acetico (E 260)
— Acido ortofosforico
- ii) — Siero di latte
— colture batteriche che producono acido lattico

e) Caratteri organolettici

1. *Odore*: assenza di odori estranei
2. *Aspetto*: colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto dev'essere esente da piccoli grumi resistenti a una leggera pressione

III. NORME CHE SI APPLICANO ALLA «CASEINA PRESAMICA ALIMENTARE»

a) **Fattori essenziali di composizione**

1. Tenore massimo di umidità	10	% m/m
2. Tenore totale di proteine del latte calcolato sull'estratto secco, di cui tenore minimo di caseina	84 95	% m/m % m/m
3. Tenore massimo dei grassi del latte su estratto secco	2	% m/m
4. Tenore minimo di ceneri [(P ₂ O ₅) compreso]	7,50	% m/m
5. Tenore massimo di lattosio anidro	1	% m/m
6. Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste)	22,5	mg in 25 g

b) **Contaminanti**

Tenore massimo di piombo	1	mg/kg
--------------------------	---	-------

c) **Impurezze**

Materie estranee (quali particelle di legno, metallo, peli o frammenti di insetti)	nulla	in 25 g
--	-------	---------

d) **Coadiuvanti tecnologici inoffensivi ed idonei all'alimentazione umana**

- Presame
- Altri enzimi coagulanti del latte

e) **Caratteri organolettici**

1. *Odore*: Assenza di odori estranei
 2. *Aspetto*: colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto dev'essere esente da piccoli grumi resistenti ad una leggera pressione
-

ALLEGATO II

CASEINATI ALIMENTARI

I. DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI

«*Caseinati alimentari*», i caseinati ottenuti da caseine alimentari trattate con gli agenti neutralizzanti di qualità alimentare figuranti al paragrafo II, lettera d), e rispondenti alle norme di cui al paragrafo II.

II. NORME CHE SI APPLICANO AI CASEINATI ALIMENTARI

a) Fattori essenziali di composizione

1. Tenore massimo di umidità	8 % m/m
2. Tenore minimo di caseina proteica del latte, calcolato su estratto secco	88 % m/m
3. Tenore massimo di grassi del latte calcolato su estratto secco	2,0 % m/m
4. Tenore massimo di lattosio anidro	1,0 % m/m
5. pH	6 a 8
6. Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste)	22,5 mg in 25 g

b) Contaminanti

Tenore massimo di piombo	1 mg/kg
--------------------------	---------

c) Impurezze

Materie estranee (quali particelle di legno, metallo, peli o frammenti d'insetti)	nulla in 25 g
---	---------------

d) Coadiuvanti tecnologici di qualità alimentare (agenti neutralizzanti e tamponi opzionali)

Idrossidi di	}	sodio
Carbonati di		potassio
Fosfati di		calcio
Citrati di		ammonio magnesio

e) Caratteristiche

1. <i>Odore</i> :	Leggerissimi aromi e odori estranei
2. <i>Aspetto</i> :	Colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto deve essere esente da grumi resistenti a una leggera pressione
3. <i>Solubilità</i> :	Quasi completamente solubile in acqua distillata ad eccezione del caseinato di calcio

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1983

relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli

(83/418/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio ha definito, nella risoluzione del 15 dicembre 1981, le grandi linee della politica ferroviaria nell'ambito della politica comune dei trasporti, e ha in particolare espresso il proprio interesse per una migliore cooperazione tra le aziende ferroviarie nel traffico internazionale;

considerando che in effetti si debbono adottare provvedimenti a livello comunitario per permettere alle aziende ferroviarie di svolgere il loro ruolo nel traffico internazionale di viaggiatori;

considerando che la realizzazione di tale obiettivo presuppone che gli Stati membri cerchino di sopprimere tutti gli ostacoli che si frappongono a un'autonomia di gestione sufficiente delle aziende ferroviarie, per consentire loro di concentrare l'azione comune sul miglioramento dell'offerta dei servizi viaggiatori internazionali al fine di ottimizzare i risultati finanziari;

considerando che tale cooperazione nella gestione commerciale di detti trasporti, tenendo conto degli interessi comuni, implica soprattutto una politica di prezzi flessibile, dinamica e attraente che rifletta la struttura particolare dei mercati internazionali in questione,

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione della presente decisione alle aziende ferroviarie seguenti:

- Société nationale des chemins de fer belges (SNCB/ Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),
- Danske Statsbaner (DSB),
- Deutsche Bundesbahn (DB)
- Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ),
- Société nationale des chemins de fer français (SNCF),
- Córas Iompair Éireann (CIE),
- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (FS),
- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),
- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),
- British Railways Board (BRB),
- Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR).

2. Per quanto concerne la « Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) », il Belgio e la Francia effettueranno insieme al Lussemburgo le modifiche dei testi organici che si riveleranno necessarie per poter applicare la presente decisione.

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni della presente decisione, le aziende ferroviarie godono dell'autonomia commerciale nella gestione del traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli.

Tale autonomia serve in particolare al rafforzamento della loro cooperazione in vista del conseguimento di obiettivi comuni e non pregiudica gli obblighi di servizio pubblico.

⁽¹⁾ GU n. C 23 del 28. 1. 1983, pag. 12.

⁽²⁾ Parere reso il 20 maggio 1983 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽³⁾ Parere reso il 10 giugno 1983 (non ancora pubblicato nella GU).

Articolo 3

Le aziende ferroviarie hanno la facoltà:

- di determinare tariffe con tariffari comuni comportanti l'offerta di un prezzo dal punto di partenza al punto di arrivo; i prezzi indicati da tali tariffe possono essere indipendenti da quelli ottenuti sommando i prezzi delle tariffe nazionali;
- di offrire direttamente o in cooperazione con altre imprese di trasporto o dell'industria del turismo servizi integrati sotto forma di forfait globali;
- di creare «pool» di entrate nel quadro di comunità di interessi;
- di delegare poteri ai fini di offerte comuni alla clientela.

Articolo 4

1. Nel quadro della normativa comunitaria applicabile e in particolare dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 75/327/CEE ⁽¹⁾, le aziende ferroviarie fissano, secondo i loro interessi commerciali e tenendo conto del prezzo di costo e della situazione del mercato, i prezzi e le condizioni di trasporto di viaggiatori e di bagagli in traffico internazionale fra gli Stati membri.

2. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti dalla decisione 75/327/CEE, le aziende ferroviarie applicano nel traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli tra gli Stati membri tariffe intese almeno a:

- coprire gli oneri direttamente imputabili ai trasporti di cui alla presente decisione;
- apportare un contributo positivo alla copertura degli oneri comuni.

3. Le misure prese nell'ambito della presente decisione devono essere intese a raggiungere l'ottimizzazione delle entrate e a migliorare la situazione finanziaria delle ferrovie.

Articolo 5

Le aziende ferroviarie sottopongono alla Commissione e al Consiglio, entro il 31 dicembre 1984, un rapporto comune sulla opportunità di creare, per il traffico internazionale di viaggiatori, un'organizzazione comune per la realizzazione di azioni commerciali.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano anteriormente al 1° luglio 1984, previa consultazione della Commissione, le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente decisione.

2. Qualora uno Stato membro lo richieda o la Commissione lo giudichi opportuno, quest'ultima provvede a consultare gli Stati membri interessati sui progetti relativi alle disposizioni contemplate dal paragrafo 1.

Articolo 7

Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione la Commissione riferisce al Consiglio sugli aspetti dell'applicazione della decisione stessa.

Sulla base di tale relazione il Consiglio riesamina la situazione e, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende la decisione adeguata.

Articolo 8

Gli Stati membri e le aziende ferroviarie di cui all'articolo 1 sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 25 luglio 1983****relativa alla ratifica della o all'adesione alla convenzione internazionale del 1979 sui servizi di ricerca e salvataggio in mare (SAR)****(83/419/CEE)****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che il 27 aprile 1979 è stata adottata ad Amburgo la convenzione internazionale sui servizi di ricerca e salvataggio in mare sotto gli auspici dell'Organizzazione consultiva intergovernativa della navigazione marittima (IMCO);

considerando che, data l'importanza della convenzione per la ricerca e il salvataggio in mare di persone in pericolo, è opportuno che essa entri in vigore quanto prima possibile;

considerando che la ratifica o l'adesione di tutti gli Stati membri non solo permette di contribuire all'entrata in vigore della convenzione sul piano del diritto internazionale, ma garantisce altresì un servizio di ricerca e salvataggio uniforme nelle acque costiere della Comunità, rafforzando in tal modo l'efficacia della convenzione stessa,

RACCOMANDA:

che gli Stati membri, qualora non l'abbiano ancora fatto, ratifichino la convenzione internazionale del 1979 sui servizi di ricerca e salvataggio in mare o vi aderiscano, non appena lo potranno.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1983.

*Per il Consiglio**Il Presidente***C. SIMITIS**

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente.

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

IL DIRITTO COMUNITARIO

Tiratura a parte della «Quindicesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee nel 1981»

La presente pubblicazione è estratta dalla Quindicesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee (1981).

Poiché il testo non ha subito alcuna modifica, ogni riferimento alla «presente relazione» va inteso come riferimento alla Quindicesima Relazione generale. Si osservi inoltre che non sono stati apportati aggiornamenti posteriori alla data di pubblicazione della Relazione stessa.

Sommario:

Sezione 1: problemi generali.

Sezione 2: interpretazione e applicazione delle regole sostanziali del diritto comunitario.

Sezione 3: informazione sull'evoluzione del diritto comunitario.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-2827-8

N. di catalogo: CB-33-81-441-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 2,40; BFR 100; LIT 3 200.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

